# REGOLAMENTO (CEE) N. 2115/77 DEL CONSIGLIO

**del 27 settembre 1977**

**che vieta la pesca diretta e lo sbarco delle aringhe destinate a fini industriali, diversi dal consumo umano**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che la maggior parte delle riserve di aringhe, che popolano le acque su cui gli Stati membri esercitano la loro sovranità o giurisdizione, ha raggiunto un livello preoccupante; che i provvedimenti di limitazione di catture che si rendono necessari per tali riserve ledono gli interessi della pesca tradizionalmente destinata al consumo umano e sono causa di gravi problemi di approvvigionamento dell'industria di trasformazione;

considerando che è pertanto indispensabile vietare la pesca diretta delle aringhe a fini industriali diversi dal consumo umano, per permettere un regolare approvvigionamento delle industrie alimentari di trasformazione e di distribuzione;

considerando che tale provvedimento può essere efficace soltanto a condizione di vietare ai pescatori degli Stati membri e dei paesi terzi qualsiasi attività diretta di pesca, a fini industriali diversi dal consumo umano, nelle zone di pesca degli Stati membri;

considerando che vengono attualmente sbarcati nella Comunità quantitativi di aringhe catturate mediante pesca diretta al di fuori delle acque su cui gli Stati membri esercitano la loro sovranità o giurisdizione e destinate a fini industriali; che occorre garantire che tali quantitativi siano riservati al consumo umano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La pesca diretta di aringhe destinate a fini industriali, diversi dal consumo umano, è vietata nelle acque marittime su cui gli Stati membri esercitano la loro sovranità o giurisdizione e che formano oggetto della regolamentazione comunitaria della pesca.

*Articolo 2*

Lo sbarco nella Comunità di aringhe catturate mediante pesca diretta e destinate a fini industriali, diversi dal consumo umano, è vietato, qualunque sia l'origine delle stesse.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 settembre 1977.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

A. HUMBLET

(1) Parere espresso il 16 settembre 1977 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).